COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 108

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE 108

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana (516) 108

PRESIDENTE 108, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 132
POLETTO, *Relatore* 108, 114, 115, 118, 119, 125, 126, 128, 130, 131, 132
TURCHI 110, 114, 115, 119
TUDISCO. 111, 116, 119, 124
BALDUZZI 111, 118, 126, 127
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 111, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132
PROIA 115, 116, 119, 120, 125, 128, 129, 131
FABRIANI 115
DE MARTINO FRANCESCO 115, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132
CARPANO MAGLIOLI 116, 117
DONATI 117, 121, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132
PETRILLI 120, 121
CORBI 121, 122, 125, 128, 129
BERTINELLI 121, 125
COSTA 131
TOZZI CONDIVI 131

Votazione segreta:

PRESIDENTE 132

La seduta comincia alle 8.

Sono presenti:

Amadeo, Angelucci Nicola, Arcangeli, Balduzzi, Basso, Bertinelli, Carpano Maglioli, Casalinuovo, Corbi, Corona Achille, Costa, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Laconi, Lucifredi, Lombardi Colini Pia, Longhena, Melloni, Merloni, Molinaroli, Nitti, Poletto, Quintieri, Proia, Petrilli, Reali, Ricciardi, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Tudisco, Turchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Andreotti.

Intervengono, inoltre, a loro richiesta, i deputati Donati e De Martino Francesco.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli, Tupini, Conci Elisabetta, Dossetti, Russo Carlo e Vigorelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Donati e De Martino Francesco hanno chiesto di partecipare alla odierna seduta. I colleghi Mussini, Ponti ed Arcaini della Sottocommissione finanze e tesoro sono sostituiti dai deputati Proia, Balduzzi e Tudisco.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana. (516).

PRESIDENTE. In conformità al voto espresso dalle due Commissioni riunite, nella seduta della settimana scorsa, il disegno di legge per la costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana è stato deferito a questa Commissione integrata dai rappresentanti della Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Poletto, a svolgere la sua relazione.

POLETTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Governo ha sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione si propone evidentemente (e dichiaratamente) due scopi fondamentali e interdipendenti: 1°) costituire un fondo speciale per il credito cinematografico, onde aumentare in qualità e quantità la produzione di film italiani; 2°) disciplinare (eliminando nella misura massima possibile le pellicole di più scarso valore artistico) la circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

Non vi è dubbio che fra le non molte vie che si potevano seguire — e che sono state suggerite da più parti — per raggiungere tale scopo, quella indicata nel progetto di legge appare ad un attento ed obiettivo esame la più idonea e la più efficace. Basti considerare che essa presenta tutti i vantaggi, mentre elimina tutti gli inconvenienti che la tassa di doppiaggio da una parte e il contingentamento dall'altra avrebbero offerto. Infatti la tassa di doppiaggio avrebbe posto all'entrata dei film esteri in Italia una barriera che i nostri film non incontrano per entrare nei varî paesi stranieri (specie nell'America del Nord) col sicuro risultato di indurre quelli ad imporre, per legittima ritorsione, ai film nostri una eguale — o più gravosa — barriera, che avrebbe portato dei gravi danni, e forse compromesso irrimediabilmente l'esportazione dei film nazionali.

Il contingentamento sarebbe stato, per più motivi, a noi deleterio, ma soprattutto perché, mentre noi ci saremmo trovati nel più grande imbarazzo sulla misura, sulla qualità, sul modo di regolare l'entrata dei film esteri in Italia, il mercato americano, cioè quello a cui dobbiamo, per ovvie ragioni, guardare con particolare interesse non avrebbe potuto, in nessun caso, garantirci di assorbire il quantitativo di film italiani da noi desiderato. Viceversa questa forma di deposito (che sostanzialmente è una tassazione, ma ricuperabile dopo dieci anni) proposta dall'articolo 1 del presente disegno di legge col versamento da parte delle ditte interessate della somma di 2.500.000 per ciascun film (da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro) non provocherà nessuna contromisura da parte dei paesi stranieri, perché alcuni — e in primo luogo gli Stati Uniti — non avrebbero alcun interesse a farlo, dato il rapporto, a loro pieno favore, fra i film che essi esportano e quelli che importano dall'Italia, e altri, (Argentina per un verso, e Francia per l'altro per citare i due paesi che oggi, per opposte ragioni, ci interessano di più) hanno già col nostro Paese accordi di tale natura da escludere una deprecata eventualità di quel genere.

Con ciò non voglio dire che tutto nella legge sia perfetto, poiché è di per sé chiaro che se la perfezione non si può raggiungere in nessuna cosa umana tanto meno lo si può in una materia così delicata e complessa. Ma a questo punto è bene dire chiaro che ad una regolamentazione in merito si doveva e si deve assolutamente giungere: e con urgenza, perché con il 31 dicembre 1949 viene a scadere la legge che fissa la misura del premio concesso dallo Stato ai film nazionali nella misura del 10 per cento (portato al 16 per cento per quelli di particolare valore artistico, o di speciale, elevato costo di produzione). Infatti, ammesso per ipotesi — puramente dottrinale ed astratta — che nessun altro motivo vi fosse ad impedire la libera circolazione di tutti i film nazionali e stranieri in Italia (in modo che ogni cittadino potesse andare a vedere quelli giudicati più rispondenti ai suoi gusti o al suo capriccio) basterebbe questo solo dato di fatto a rendere inattuabile o comunque estremamente

dannosa per noi una tale assoluta libertà. Il mercato nazionale può assorbire al massimo, annualmente, dai 380 ai 400 film; invece, in regime di libera importazione, sono stati gettati, nel 1947, sul mercato italiano 790 film stranieri (di cui oltre 500 americani); e nel 1948 ben 860 film stranieri (il 90 per cento americani), cioè il doppio del normale fabbisogno complessivo di tutte le sale cinematografiche italiane; e ciò mentre è appena di 50 film all'anno la produzione cinematografica nazionale, che, senza speciali spese di costruzioni ed impianti, ma solo con un largo credito a disposizione (primo scopo fondamentale della presente legge) potrebbe essere portata ad 80 o a 90 ed anche raddoppiata. Chi non vede che senza la presente regolamentazione il mercato italiano sarebbe sempre più — e sempre peggio — invaso da film stranieri, e che la cinematografia italiana si avvierebbe rapidamente ad una rovina di cui le prime vittime sarebbero i nostri tecnici e i nostri lavoratori?

Onorevoli colleghi, non mi pare necessario aggiungere altre considerazioni di carattere generale per dimostrare la bontà dei criteri informatori (già ottimamente illustrati nella relazione ministeriale) cui si ispira il disegno di legge che, per ciò, raccomando alla vostra approvazione. Ma debbo ora fare alcuni particolari rilievi (ed anche alcune proposte di emendamenti) sui singoli articoli.

L'articolo 1 ha sollevato, anche da parte di molti fra coloro che ritengono la somma di lire 2 milioni e 500 mila appena sufficiente per costituire un « cospicuo fondo di danaro a basso costo » (cito le parole della relazione ministeriale) e per ottenere la automatica riduzione dei film importati, la più seria ed insistente obiezione al progetto di legge: cioè la retroattività della tassazione.

Ora, di fronte a tutte le sottili disquisizioni giuridiche e dottrinarie che pretenderebbero di dimostrare la illegittimità e persino la incostituzionalità di qualsiasi forma di tassazione con effetto retroattivo (il che rimane per lo meno discutibile) sta questo innegabile dato di fatto: dagli ultimi mesi dello scorso anno, la complessa e tutt'altro che segreta preparazione della presente legge diede a tutti gli interessati la certezza che in una forma o nell'altra, in questa o in quella misura, una tassazione sui film stranieri importati vi sarebbe stata: di qui una corsa affannosa (e ben documentata) a sdoganare e a doppiare il maggior numero possibile di film importati per eludere gli scopi della legge e quindi, in primo luogo, ridurre al minimo la « immediata disponibilità dei fondi utilizzabili per le più urgenti esigenze della produzione nazionale ».

Per ciò, fare effettuare il versamento solo dal giorno in cui la legge verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* significherebbe premiare una speculazione che si è scientemente proposta di eludere i primi effetti della legge. Il che appare egualmente inammissibile e sul piano morale e su quello pratico. Tuttavia, mi sembra giusto e legittimo attenuare la portata di quella retroattività, stabilendo, a parziale modifica del secondo comma dell'articolo 1, che il versamento sia limitato alla somma di 1 milione per tutti i film che siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Mi sembra, inoltre, assai opportuno stimolare e premiare l'attività di quei nostri produttori che riescano ad esportare all'estero film nazionali. E, a tale scopo, propongo un articolo aggiuntivo 1-*bis* del seguente tenore:

« I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nullaosta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere il nullaosta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto, con l'esonero del pagamento di cui all'articolo precedente. Tale diritto è trasferibile.

« L'utilizzazione del nullaosta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

L'articolo 5, poi, necessita di una precisazione: lo speciale fondo presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, di cui all'articolo 2, non è garantito né dallo Stato, né dalla Banca nazionale del lavoro, né da qualsiasi altro Istituto bancario. Si garantisce da sé, nel senso che chiunque fa il versamento è pienamente consapevole che egli corre il rischio di perdere, in tutto o in parte, ciò che ha, di propria libera iniziativa, versato. Va detto, con eguale chiarezza, che, in base a tutta l'esperienza del passato, il rischio è alquanto aleatorio, cioè esiste nel campo delle ipotesi: perché l'industria cinematografica è una delle pochissime che ha sempre restituito ciò che si è fatta prestare. Ma proprio per questo sarebbe bene trovare il modo di affermarlo

esplicitamente al secondo comma dell'articolo 5. E in pari tempo, e nel quadro dello stesso ordine di idee, si dovrebbe completare il terzo comma del medesimo articolo, aggiungendo al testo, che è il seguente: « Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto », la precisazione: « in favore del Tesoro dello Stato ».

Un ultimo rilievo, infine, va fatto a proposito delle disposizioni contenute nell'articolo 9 che, attraverso la fissazione annuale delle modalità e soprattutto delle percentuali massime per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana, tende a infrenare qualsiasi forma di speculazione da parte di grandi case, o di grossi noleggiatori, e a tutelare, attraverso gli esercenti, i 55.000 lavoratori dello spettacolo, dei quali pure, e giustamente, si è preoccupata la presente legge che io raccomando vivamente alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, e per gli intrinseci pregi che mi sono sforzato di dimostrarvi, e perché salva le esigenze della iniziativa privata senza cadere negli inconvenienti di un impossibile liberismo o di un autarchico proibizionismo; ma soprattutto perché rappresenta un primo, forse piccolo, ma adeguato e sufficiente, indispensabile ed urgente passo verso quella soluzione dei complessi problemi della nostra cinematografia che dovrà essere data dal testo unico in elaborazione, e che noi tutti ci auguriamo sia tale da soddisfare le molteplici esigenze di quanti (artisti, tecnici, lavoratori) si dedicano al cinema nazionale — sulla via di un palese e sicuro progresso — con intensa attività, e con inesausta passione.

TURCHI. Desidero alcuni chiarimenti. Il primo è questo: il disegno di legge prevede la costituzione del fondo, mediante il versamento di 2 milioni e mezzo per ogni film doppiato ed il rilascio di titoli infruttiferi che però, pur essendo infruttiferi, sono trasferibili; normalmente un titolo non fruttifero non dovrebbe invogliare nessuno ad acquistarlo e l'aver inserito nella legge la trasferibilità del titolo apre quanto meno la strada al sospetto che, pur non essendo fruttifero, esso possa egualmente essere appetibile e servire a qualche scopo.

Questo dubbio è suffragato dalla notizia, non ufficiale, ma ripetuta, di un accordo che sarebbe intervenuto, prima ancora che la legge sia stata approvata, tra il Ministero del commercio con l'estero e non so quale rappresentanza americana, in virtù del quale accordo coloro (cioè le Case cinematografiche) che, ad un certo momento, si trovassero a possedere dei titoli sarebbero autorizzati a trasferire in America una parte dei crediti attualmente congelati e che costituiscono il provento di operazioni di importazione di film.

L'altro giorno, in sede referente, se ben ricordo, l'onorevole Andreotti, al collega Petrilli il quale chiedeva se non vi fosse il pericolo che case o cittadini stranieri potessero in qualche modo giungere a controllare il fondo, affermò che questo pericolo non v'era. Tuttavia credo sia assolutamente necessario che su questo problema ci si diano dei chiarimenti precisi, affinché non si apra la strada ad operazioni che non sarebbero certamente nell'interesse dell'economia italiana, e potrebbero rispondere ad interessi di privati o di Stati stranieri.

Un altro punto sul quale desidero avere un chiarimento è quello che si riferisce alla gestione del fondo. Anche su questo mi pare che l'onorevole Sottosegretario precisò, rispondendo all'onorevole Petrilli, che il fondo non sarebbe stato confuso con il fondo generale della Sezione di credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro.

Mi si è detto, però, che la Sezione di credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro sia stata, sino a poche settimane or sono, gestita da un commissario, in quanto questa Sezione avrebbe una direzione autonoma costituita a norma di una legge — se le mie notizie sono esatte — che risale al 1936, cioè al periodo fascista, quando nella direzione dell'Istituto erano, secondo il disposto di quella legge, rappresentate varie organizzazioni fasciste che oggi naturalmente non esistono più.

Si pone quindi il problema di una modificazione della legge istitutiva di questa Sezione. Sembra, altresì, che sarebbero sorte divergenze — non so fra quali ministeri — e che ci sarebbe stato un disegno di legge sottoposto ad un parere preventivo, e che poi questo parere non sarebbe venuto.

Non si sa ufficialmente se la direzione della Sezione sia stata ricostituita né come sia stata ricostituita. Dovremmo, quindi, mi pare, ottenere preventivamente l'impegno dal Governo che la direzione della Sezione sarà ricostituita in base alla situazione attuale e con la rappresentanza delle categorie interessate.

Su questo punto io desidero avere dei chiarimenti in modo che i dubbî che mi sono stati affacciati da qualcuno che conosce l'ambiente possano essere fugati.

TUDISCO. Mi ripromettevo, a dire il vero, di intervenire in sede di discussione degli articoli, ma poiché il collega onorevole Turchi ha toccato il problema della Sezione di credito cinematografico, io penso di poter fare in questa sede la mia richiesta e di recar qui sin d'ora la richiesta di un largo numero di componenti della Commissione finanze e tesoro.

Sembra, cioè, a molti di noi che si debba addivenire, per un fondo di questa particolare natura, anziché alla gestione da parte di un istituto, piuttosto alla gestione da parte di un consorzio di banche: mi sembra che anche l'onorevole Sottosegretario Andreotti si orientasse verso questa soluzione. È evidente che cadrebbero in tal modo le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Turchi.

Ed infatti, poiché è essenzialmente necessario che ogni finanziamento filmistico non risenta di alcun particolare indirizzo, di alcun particolare interesse, un consorzio di banche, debitamente autorizzato da parte del Comitato interministeriale del credito, potrebbe recare un contributo notevole di esperienza ed impiegare le proprie forze a favore di queste attività che meriterebbero veramente una speciale attenzione.

Se, in altre parole, non si otterrà una convergenza di interessi che non abbiano particolarismi di sorta e che pongano il problema sul piano di un interesse prevalentemente nazionale, noi non ci avvieremo certo verso il rifiorire di questa industria. Proporrò quindi formalmente, articolo per articolo, emendamenti in questo senso.

BALDUZZI. Mi ero riservato anch'io di prendere la parola su questo argomento in sede di esame dei singoli articoli; senonché, in seguito a quanto ha detto l'onorevole Turchi e a quanto ha accennato anche l'onorevole Tudisco, mi sento indotto a parlare subito.

Alle Sezioni autonome per il credito cinematografico partecipano la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Lo statuto, che non è ancora stato stampato, ma che è stato però approvato, prevede che il Consiglio d'amministrazione di questa Sezione sia composto dal presidente e dal direttore generale della Sezione stessa, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rappresentanti, cioè, sia dei datori di lavoro che dei prestatori d'opera.

Ora, il collega Tudisco ha prospettato la possibilità di affidare tale finanziamento ad un consorzio di banche; io credo che, per la speditezza dell'avvio della legge si possano aggregare altre banche a quei tre Istituti cui già è demandato il finanziamento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Rispondo in primo luogo ai due quesiti dell'onorevole Turchi. Primo quesito: titoli infruttiferi ma trasferibili. Perché è necessario stabilire la trasferibilità? Parlerò poi della parte che riguarda il commercio estero, la quale non è legata a questa necessaria aggiunta alle caratteristiche del titolo.

Debbo far qui presente che se i grandi complessi di importatori e noleggiatori che esistono oggi esisteranno anche fra dieci anni, i piccoli o piccolissimi complessi, invece, per cessazione della propria attività sociale o per trasferimento delle proprie attività o per mille altri motivi, possono trovarsi nella condizione di dover passare in altre mani i titoli in parola.

Il dubbio, poi, su un possibile retroscena di tali determinazioni nei confronti delle caratteristiche del titolo fruttifero, è venuto da voci sul fondo bloccato in lire derivante dallo sfruttamento commerciale dei film americani nel nostro paese. Voi sapete, infatti, che non esiste una libera disponibilità da parte di chi importa un film straniero, salvo accordi particolari; non esiste cioè la possibilità, da parte di chi importa un film straniero, di poter utilizzare il ricavato senza determinate finalità.

Va notato, a sostegno di quanto dico, che il ricavato di questi film viene controllato in modo certo dalla Società degli autori ed editori mediante i *bordereaux* e va ad incrementare un conto bloccato presso la Banca d'America e d'Italia intestato all'importatore. Ne viene di conseguenza che per poter disporre di questo fondo occorre una autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, autorizzazione che viene concessa con dei criteri che si rinnovano anno per anno, giacché noi possiamo, in una determinata contingenza, avere il vantaggio di non fare accumulare un debito.

Nel momento in cui si disponga di una certa notevole quantità di dollari, noi abbiamo cioè la convenienza a sgonfiare questo debito per non vederlo, anno per anno, sempre più aumentare sino ad una consistenza molto rilevante. Le norme che si stabiliscono appunto anno per anno sono in relazione al

quadro valutario generale. L'anno scorso erano più elastiche, nel senso cioè che, accanto a delle finalità ovvie, cioè ad investimenti in materia cinematografica in Italia, vi era anche la possibilità di ottenere lo sblocco per altre finalità definite in modo generico, quali l'assistenza, la beneficenza e così via, e di fatto si era riusciti ad ottenere fra l'altro, tramite l'Italia, un certo finanziamento per istituzioni assistenziali israelitiche e per molte altre.

Si è pensato poi ad uno sblocco parziale degli investimenti nel campo cinematografico legato ai « buoni ». È fuori di dubbio che il fatto di conferire i due milioni e mezzo a questo fondo costituisce un investimento a favore dell'industria cinematografica; è fuor di dubbio pertanto che debba essere consentito agli importatori di poter attingere al fondo bloccato per poter pagare i due milioni e mezzo per i libri che essi importano nel nostro Paese.

Nelle norme annuali, se noi avremo una condizione favorevole in fatto di disponibilità di dollari ed avremo la convenienza a non fare aumentare ancora, senza avere un certo deflusso, questo debito nazionale nei confronti della cinematografia americana, noi potremo fare degli sblocchi, ma — è evidente — non legati di per sè a questa sottoscrizione. Noi potremo pure avere ad un certo momento la convenienza ad un legame del genere, ma è una manovra che viene fatta dal Ministero per il commercio con l'estero, d'intesa con tutti gli organismi finanziarî competenti e che esula dal nostro dibattito.

Questo non incide, d'altronde, assolutamente sulla caratteristica della disponibilità, perché una eventuale emanazione di norme del genere cui si è accennato, e cioè possibilità futura di considerare questi investimenti cinematografici e di legare ad essi un parziale sblocco delle somme bloccate per lo sfruttamento di film stranieri in Italia, ecc. sarà indubbiamente legata a chi compie la prima operazione; e non già che possa essere trasferito il titolo da un privato nazionale in mano di case straniere, in modo che si possano avere particolari beneficî, ecc. A me la trasferibilità pare necessaria, perché ci sono delle piccole case che potrebbero in un certo momento avere la necessità di vendere questo buono per realizzare la quota scontabile.

Questo per quanto riguarda la trasferibilità di questi buoni. Per quanto riguarda il fondo, io so che ci saranno probabilmente altre proposte, quando si parlerà dell'articolo 2.

Quindi dovremmo necessariamente riparlarne. Comunque, la Sezione autonoma del credito cinematografico, che esiste presso la Banca del lavoro, è stata, fino a questo momento, retta da una gestione commissariale, che ha accontentato da una parte e scontentato dall'altra; principalmente perché in molti vi è la convinzione che esista un diritto indiscriminato di tutti al credito cinematografico.

Ora, quando la banca chiede delle garanzie un po' rigide dal punto di vista bancario, evidentemente c'è una reazione da parte di chi vorrebbe che si guardasse soltanto la bontà del film, (bontà derivante anche da apprezzamenti puramente soggettivi). L'onorevole Balduzzi ha ricordato al riguardo il decreto, già pronto, relativo alla ricostituzione, adeguata alla situazione attuale, del Comitato di amministrazione della Sezione autonoma.

Per quanto si riferisce alla rappresentatività del Comitato, ci sarà una rappresentanza degli interessati diretti, ma è difficile avere una rappresentanza democraticamente perfetta a questo riguardo. Perché ad un certo momento ci sono delle posizioni contrastanti fra chi rappresenta una specifica categoria di interessi qualificati, e gli interessi invece di chi debba amministrare, sotto un profilo più generale, un fondo destinato a venire incontro proprio a queste esigenze del mondo cinematografico.

Se noi avessimo un rappresentante, per esempio, dei produttori, come tale, nel Consiglio di amministrazione, questi probabilmente potrebbe provocare, non dico il fatto di favorire alcuni produttori in confronto di altri, ma certamente un certo disagio, perché ogni produttore appartiene ad una determinata sfera di interessi.

Noi questo problema della rappresentanza lo potremo risolvere come abbiamo fatto per la « Cines ». Anche per la « Cines » c'era la richiesta delle categorie di avere una rappresentanza come tale, ma noi abbiamo detto che quando lo Stato si pone come produttore, esso ha determinati diritti e doveri, come un qualsiasi altro produttore; e quindi non può riconoscere come tale la immissione nel proprio segreto aziendale di un rappresentante di interessi contrastanti o comunque concorrenti.

Si è detto allora: formiamo il Consiglio di amministrazione prendendo dall'ambiente dei produttori una persona che, pur rappresentandolo integralmente, non sia un produttore. Lo stesso nei confronti dei lavoratori, dal seno dei quali si è preso un dirigente sindacale, ma non in quanto tale giuridicamente. Anche nei confronti del Credito probabilmente

si arriverà ad una situazione del genere, e si terrà conto che si tratta soprattutto di scegliere persone che possano avere concretamente una assoluta libertà nei confronti degli interessi rappresentati. E del resto non è questa una novità, perché in tutte quelle forme di gestione di crediti speciali non è riconosciuta una partecipazione di interessi qualificati, siano essi di ordine economico o sindacale, ecc.

A questo riguardo si potrà fare una discussione in sede di articolo 2.

L'onorevole Tudisco ha detto; perché non si può fare un Consorzio di banche? È fuori discussione che in questi ultimi anni ci sono state delle banche che hanno aiutato la cinematografia italiana (come ha fatto per esempio in larga misura il Banco di Sicilia) e che si sono poste pertanto in una posizione di benemerenza. Ma nella formulazione del disegno di legge in questione noi ripiegammo, per esigenze di ordine tecnico, di speditezza, ecc., sulla formula di appoggiarci alla Sezione speciale di credito cinematografico istituita presso la Banca nazionale del lavoro, col correttivo, che è essenziale, dell'articolo 4, cioè della Commissione tecnica che dà il suo parere come emanazione della Commissione consultiva (che è il massimo organo di consulenza statale in cui sono rappresentate tutte le categorie) istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Se accedessimo all'idea di formulare legislativamente l'impegno del Consorzio bancario dovremmo per forza, in sede esecutiva, cadere nelle secche dell'Ispettorato del credito, e la legislatura finirebbe, probabilmente, senza che noi potessimo aver definita la regolamentazione di questa legge.

L'ipotesi prospettata dall'onorevole Balduzzi credo sia anch'essa difficilmente accettabile. Egli ha detto come oggi nel credito cinematografico, nella Sezione autonoma fra gli enti conferenti che hanno una propria rappresentanza nel Comitato di amministrazione vi siano due istituti e potrebbero, in quota, accedervi anche alcune banche. Spiego la mia opposizione. Anzitutto c'è una ragione fondamentale, psicologica: difficilmente una banca può accedere, in condizioni di inferiorità presunta, ad una iniziativa preesistente presso un'altra banca, mentre la partecipazione dell'Istituto di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni si spiegano storicamente con una specie di invito imperativo fatto a questi istituti di dare 5 milioni per la costituzione del fondo iniziale, cosa che avvenne parecchi anni fa ed in quel clima particolare. Questa oggi si è dimostrata una appendice più o meno atrofizzata, perché, fra l'altro, si spiegherebbe una partecipazione attiva di questi enti se essi adeguassero la loro partecipazione quantitativa agli sviluppi successivamente intervenuti nella quota iniziale dello Stato e nella quota della Banca nazionale del lavoro.

Un'ultima obiezione. L'altro giorno il collega Petrilli faceva un'osservazione sulla possibile garanzia di questo fondo, criticando l'articolo 5 per ragioni di morale e di politica. Egli si chiedeva: all'articolo 5, quando si parla « delle disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti » cosa si vuol dire? Dato che il fondo non ha personalità giuridica propria e si appoggia alla Sezione autonoma del credito cinematografico, questo non ha senso, senza parlare anche della opportunità di prevedere come possibile l'ipotesi che per investimenti mal fatti del gettito del fondo ci si venga a trovare alla scadenza del primo decennio senza aver realizzato le somme concesse in credito dal Comitato. Debbo pregare invece la Commissione di conservare l'attuale formulazione, che è stata approvata da esperti cultori in materia di responsabilità e di credito. È chiaro che quando si stabilisce nella legge istitutiva di questa forma di prestito obbligatorio che il rimborso sarà dato con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti, ciò rappresenta in se stesso una chiara determinazione di quelli che saranno i limiti di responsabilità oggettiva per quanto riguarda il rimborso. Né si può dire che in questo modo si viene a colpire qualcuno, perché chi conferisce questi 2 milioni e mezzo al fondo e ritira il suo buono già sa al momento in cui lo ritira che qualche rischio egli corre; ma è meglio per lui, piuttosto che dover eventualmente pagare, come poteva prevedersi, una tassa che incidesse in maniera certa sul capitale privato.

Né c'è questa responsabilità sussidiaria da parte della Sezione autonoma, perché lo statuto della Sezione autonoma stabilisce i limiti entro i quali la Sezione risponde dei propri investimenti. Questo è stato vagliato attentamente anche dal Tesoro: va bene pertanto la formula attuale, intendendo escludere la garanzia dello Stato e la garanzia della banca, e stabilire che la garanzia è data dal fondo stesso.

Una piccolissima percentuale del fondo sarà destinata alla copertura dei rischi, che non sono notevoli, secondo quanto insegna la esperienza del credito cinematografico da quindici anni ad oggi. Si potrà forse studiare

una forma assicurativa, facendo una convenzione con l'Istituto delle Assicurazioni. Ma qui si tratta dell'amministrazione del fondo in sede puramente esecutiva e tutto questo non contrasta con i principî generali né con la prassi esistente in materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« Il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, contro il rilascio di opposito buono.

« Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di lire 500.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1° luglio 1948 ed il 31 dicembre 1948, e di lire 1.500.00, se siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdogamento risultante dalla bolletta di importazione dell'ultima copia utilizzata per il perfezionamento del doppiaggio del film.

« Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato ».

TURCHI. Più che una proposta di emendamento io vorrei porre una domanda relativamente alla somma. Il disegno di legge tende a favorire la produzione dell'industria cinematografica italiana che è danneggiata e messa in difficoltà dalla invasione della produzione straniera. Chiedo se il versamento di questa somma, questa specie di prestito forzoso (che viene, almeno provvisoriamente, a rappresentare una diminuzione del provento ricavabile dalla proiezione dei films stranieri), è sufficiente a garantire e ad aiutare l'industria cinematografica nazionale. Non ho alcuna idea relativamente all'entità del provento della gestione di un film straniero acquistato da esperti e gestito intelligentemente; ma è certo che se la somma di 2.500.000 lire rappresentasse una percentuale trascurabile, evidentemente l'importatore continuerà ad importare come prima, tanto più che — sia pure dopo dieci anni — questa somma è recuperabile.

È un quesito che pongo: non sono in grado di risolverlo perché non ho i dati sufficienti per affermare che non 2 milioni e mezzo, ma cinque, dieci milioni sarebbero necessari per raggiungere questo scopo.

POLETTO, *Relatore*. Questo non si può stabilire *a priori*.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È fuori dubbio che esistono non pochi film importati (possiamo calcolare un terzo) i quali danno un gettito notevole su cui però grava anche una notevolissima pressione fiscale.

In un primo momento era stato domandato, ad opera degli importatori piccoli e medi, di ridurre la cifra di 2 milioni e mezzo, stabilendo una cifra-base di un milione, con una percentuale ulteriore sugli incassi: ad esempio, ogni 50 milioni di incasso si doveva pagare un altro mezzo milione e così via. Non potemmo accettare questa tesi perché, se si vuole ottenere l'effetto di ridurre numericamente l'importazione, bisogna stabilire una quota-base la quale dissuada dall'importazione dei film di piccolo rendimento per i quali (a causa dei due milioni e mezzo di immobilizzo decennale e per le spese di acquisto, di doppiaggio e di edizione) non vi sia più una rilevante convenienza economica che spingi gli importatori a compiere l'importazione. Noi quindi siamo rimasti fermi sulla cifra di 2 milioni e mezzo. È fuori dubbio che questi due milioni e mezzo in una qualche misura, non facilmente prevedibile nella sua precisa entità, ridurranno numericamente l'importazione di film stranieri, operando proprio su quei film di basso rendimento per i quali (tranne qualche speculatore) non credo piangerà alcuno.

Non abbiamo voluto andar oltre i 2 milioni e mezzo per le ragioni anzidette, perché ciò rappresenta una quota ritenuta sufficiente per aiutare concretamente la cinematografia nazionale, senza turbare il resto del nostro mercato cinematografico. Per la cronaca aggiungo che era stata fatta la proposta di elevare la cifra a 4 milioni per i film a colori i quali danno un reddito maggiore. Non abbiamo accettato la proposta, perché si va verso uno sviluppo sempre maggiore dei film a colori e non abbiamo alcun interesse a contrastarne l'importazione. Dobbiamo invece sempre più annullare la differenza fra film a colori e film in bianco e nero, se vogliamo ottenere la possibilità di avere anche in Italia stabilimenti per la produzione di film a co-

lori. Del resto, da un conto fatto dal presidente dei produttori si nota che la differenza non sarebbe poi stata di un rilievo determinante.

Comunque, tale proposta venne fatta in seno alla Commissione consultiva, ma fu una proposta, vorrei dire, di parte.

TURCHI. Quanto si chiedeva?

PROIA. Precisamente 2.000.000 per i film in bianco e nero e 4 milioni per i film a colori: ma, facendo i calcoli, viene ad essere la stessa cosa.

FABRIANI. Io non sono convinto di quanto ha osservato l'onorevole Sottosegretario e non condivido il suo punto di vista relativamente al rilascio del buono; non sono cioè d'accordo con lui sul fatto che il rilascio del buono rappresenti un vantaggio reale per lo sviluppo della cinematografia italiana.

Per rendere più snello tutto il meccanismo previsto da questo disegno di legge, io propongo che l'aliquota dei due milioni e mezzo sia diminuita al massimo a due milioni e venga addirittura abolito il rilascio dell'apposito buono, che turberebbe il conto che ogni importatore deve fare, dato che si prevede il rientro, sia pure parziale, di questa somma.

Dato invece che si tratta di un prestito obbligatorio, sarebbe, a mio avviso, molto più semplice porre una tassa a fondo perduto e semplificare poi l'amministrazione di questo fondo.

PROIA. Io vorrei proporre all'onorevole Sottosegretario un emendamento per quei Paesi che sono vincolati con noi da patti speciali, ossia per quei Paesi dell'America latina e di altre Nazioni che hanno con noi particolari convenzioni. Ciò perché una tale pressione fiscale — chiamiamola pure così — non consentirebbe lo sfruttamente economico di questi film.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. La seconda osservazione dell'onorevole Fabriani avrebbe dovuto esser fatta in sede di discussione generale. Già io l'altra volta specificai quali fossero i vantaggi del buono rispetto alla tassa; non sempre, d'altronde, quello che può apparire a tutta prima semplice si appalesa poi effettivamente tale. Nel caso in questione, molte difficoltà sorgerebbero in sede pratica e non poche complicazioni incontreremmo sotto varî profili.

Si tratta di effetti che non vanno mai guardati singolarmente, ma che bisogna vedere associati. Il vantaggio sostanziale del non imporre una tassazione permane, sia pure con uno spirito leggermente approssimativo, perché è evidente che anche l'interessato, prima di pagare una tassa, preferisce lasciare la somma per dieci anni indisponibile e senza frutto.

Questa mi pare comunque l'essenza del disegno di legge.

Per quanto riguarda poi l'emendamento dell'onorevole Proia, desidererei, prima di pronunciarmi, vederlo formulato nel suo testo preciso, molto dipendendo da come appunto esso sarà formulato. Posso dire sin da ora che il principio mi pare sia tutt'altro che errato; bisogna però vedere in pratica come possa essere applicato, giacché temo sia difficile fare un trattamento preferenziale per una parte dell'estero, tanto più che qui non si tratta tanto di prendere in considerazione l'estero produttore, quanto di proteggere i nostri importatori.

Io preferirei quindi una garanzia dei privati produttori italiani i quali, vedendosi riaprire tali mercati, avranno un grande vantaggio. Preferirei, se mai, di giungere ad una forma di accordo commerciale, portando poi questa stipulazione al Parlamento per l'approvazione, volta per volta, con piccoli disegni di legge particolari. Sarei insomma contrario ad una legge di ordine generale che preveda panoramicamente una disciplina di questo genere.

PRESIDENTE. Onorevole Proia, dopo quanto le ha osservato l'onorevole Sottosegretario, mantiene il suo emendamento?

PROIA. Prendo atto e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Fabriani, ella insiste nei suoi emendamenti.

FABRIANI. Vi insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Relatore, vuol pronunciarsi sugli emendamenti proposti dall'onorevole Fabriani?

POLETTO, *Relatore*. Dichiaro che sono contrario e per la ragioni esposte or ora dall'onorevole Sottosegretario e per quelle già da me esposte nella mia relazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento dell'onorevole Fabriani consistente nel portare la somma indicata nel primo comma da lire due milioni e mezzo a due milioni.

(*Non è approvato*).

DE MARTINO FRANCESCO. Si potrebbe abbinare la questione della banca dove si fa il deposito alla questione degli enti che gestiscono il fondo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenzea del Consiglio*. Io propongo di discutere abbinati l'articolo 1 e l'articolo 2,

dato che si tratta di risolvere una questione di principio.

PRESIDENTE. Pongo intanto a partito il secondo emendamento dell'onorevole Fabriani soppressivo della espressione finale del primo comma dell'articolo 1 «contro il rilascio di apposito buono».

(*Non è approvato*).

Se non vi sono opposizioni passiamo allora a discutere l'articolo 2, accantonando per il momento l'articolo 1 su cui ritorneremo fra breve, una volta definite le questioni che inducono il Governo a chiedere la discussione collegata dei due articoli.

(*Così rimane stabilito*).

L'articolo 2 è del seguente tenore:

« Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale.

« La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza e ai controlli secondo le modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504 ».

PROIA. Proporrei, all'articolo 2, un articolo sostitutivo del testo ministeriale, così formulato: « Le somme versate a norma dell'articolo precedente, costituiranno uno speciale fondo da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale e da affidare in gestione ad aziende di credito con le modalità che verranno fissate da un Comitato interministeriale composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero delle finanze.

DE MARTINO FRANCESCO. A me pare strano che si rinvii la questione degli Istituti ai quali la gestione di questi finanziamenti dovrà essere devoluta, quando la gestione del credito cinematografico è già regolata da apposite leggi che la demandano alla apposita Sezione autonoma presso la Banca del lavoro.

Quindi, o si ritiene che è utile ed opportuno di lasciare ancora alla Banca nazionale del lavoro la gestione di questo fondo speciale che si deve costituire, oppure si ritiene che vi siano motivi diversi che giustifichino la attribuzione di questa gestione ad altro ente.

In questo caso bisognerebbe risolvere con apposita legge il problema, perché la questione non sia poi agitata in sede amministrativa, senza gli opportuni controlli.

PROIA. Durante questi ultimi mesi, molti Istituti di credito hanno chiesto insistentemente di poter lavorare nelle industrie cinematografiche. Molte banche ci chiedono di poter operare alla stessa stregua della Banca nazionale del lavoro.

Ora, dobbiamo stabilire quali saranno gli istituti destinati al credito cinematografico, oppure vogliamo lasciare questa facoltà allo speciale Comitato dei Ministri?

CARPANO MAGLIOLI. In un momento in cui c'è una larga richiesta di credito da parte di tante industrie, chi si dovrà scegliere per esercitare questa funzione?

PROIA. Si sceglieranno evidentemente gli Istituti di credito più forti.

TUDISCO. Io torno ad insistere sull'idea della costituzione di un Consorzio di banche, anziché della semplice indicazione di un gruppo di banche.

Perché non indichiamo senz'altro quali debbono essere questi Istituti?

Siccome si è detto che le banche chiedono di partecipare al credito cinematografico, io penso che noi dovremmo costituire un Consorzio, anziché continuare con il sistema attuale che favorisce il moltiplicarsi di Istituti i quali automaticamente si interessano di credito cinematografico, perché ciò potrebbe portare a degli inconvenienti; e quando si dice di sapere fin da ora quali Istituti dovrebbero aderire a questa partecipazione, a giudicare al riguardo è competente senza dubbio il Comitato interministeriale del credito.

Se noi ci rifacciamo a queste forme di credito stabilite per legge, , e con le modalità dei tempi precedenti, noi avremo l'inconveniente di vedere una prevalenza di funzionari dello Stato in aziende che dovrebbero essere invece controllate dallo Stato. E qui sorge una questione che è molto grave, perché noi abbiamo dei funzionari egregi, i quali hanno portato una magnifica esperienza in questo campo; però continuamente, nella nostra opera legislativa e di controllo, noi vediamo che ci troviamo di fronte a posizioni assai curiose: di funzionari, cioé, dello Stato che sono amministratori di amministrazioni parastatali, ecc. Ora non possiamo ammettere che questi funzionari siano controllori di se stessi. Dunque la questione non è puramente accidentale, o contingente. Io accen-

no soltanto a questa questione perché si dia un determinato valore alle mie parole: bisogna rompere questa tradizione dei monopoli determinati dallo Stato e delle ingerenze dei funzionari dello Stato in questioni che dovrebbero rappresentare campo di controllo e di revisione da parte dello Stato stesso. Per quanto riguarda poi la tendenza delle banche eventualmente partecipanti, io sono autorizzato a dire che, almeno per i due Banchi meridionali (di Sicilia e di Napoli) essi sono decisamente orientati verso una forma consortile. Non c'è dubbio che per il Banco di Sicilia sarebbe molto preferibile la forma accennata dall'onorevole Proia; ma io non posso essere d'accordo, perché sono intimamente convinto che in questo campo la concorrenza, alla quale alludeva il Sottosegretario Andreotti, potrebbe riserbarci spiacevoli sorprese. Mi pare, invece, che se c'è un campo in cui un controllo reciproco dei partecipanti sia indispensabile questo è il campo del credito cinematografico. Perciò insisto nel concetto già espresso e vorrei presentare degli emendamenti eventualmente suscettibili di modificazioni e di coordinamento.

CARPANO MAGLIOLI. Desidero fare una proposta conciliativa. Può esser vero quanto sostiene l'onorevole Proia, cioè l'opportunità di sollecitare le banche per avere condizioni più favorevoli; ma attualmente il credito cinematografico è regolato da una legge la quale stabilisce che chi lo esercita è una Sezione della Banca nazionale del lavoro. Creare oggi per questo fondo una nuova norma non mi pare opportuno; può essere invece opportuno, in un secondo tempo, rivedere tutta la materia e stabilire norme nuove più adatte al migliore sfruttamento del capitale. Quindi la soluzione migliore mi pare questa: l'onorevole Proia ritiri il suo emendamento e formuliamo un ordine del giorno in cui si proponga la riorganizzazione, in un secondo tempo, del credito cinematografico sotto forma di libera concorrenza, allo scopo di ottenere le migliori condizioni. In tal modo si rispetta la sostanza e non si tocca l'armonia dell'ordinamento cinematografico.

DONATI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Carpano Maglioli. Vorrei dare un chiarimento. Qui si fa confusione, dal punto di vista economico, tra il fondo speciale ed il normale credito cinematografico. Oggi, noi assistiamo ad una gara veramente commovente (e mai prima d'ora verificatasi) delle banche le quali vogliono partecipare al credito cinematografico. Questo credito fino ad ora era esercitato dalla Banca nazionale del lavoro (Sezione autonoma), e costituito da un capitale iniziale di fondazione a cui partecipavano l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni: con questo capitale, però, si potevano compiere poche operazioni di credito e doveva intervenire, per ampie somme in conto corrente, la stessa Banca del lavoro.

Con la legge che stiamo approvando, il danaro che si raccoglierà a mezzo del contributo degli importatori, a quanto è dato prevedere, darà un gettito immediato di oltre un miliardo. Questo danaro sarà infruttifero e per di più non è rigorosamente ed espressamente sancito l'obbligo di restituzione. L'Ente che gestirà il fondo si vedrà dunque piovere la manna dal cielo di un capitale infruttifero che restituirà soltanto nel caso in cui gli affari vadano bene. Chi gestirà il fondo non si proporrà naturalmente scopi di lucro e se utili vi saranno saranno destinati a determinati fini; ma una banca oggi sarebbe ben remunerata ove riuscisse a coprire le spese attraverso la gestione del fondo. Ecco perché, dunque, le Banche fanno ora a gara per partecipare alla gestione del fondo.

Esiste un'esperienza di quindici anni della Banca nazionale del lavoro che ha tenuto il credito cinematografico, sia pure in un regime di monopolio, ma io non credo che (salvo iniziative casuali) altre banche si siano dimostrate così sollecite da esercitare il credito cinematografico quando questo presentava veramente dei rischi. Né credo che si possano invocare esempi di recenti finanziamenti, concessi più per considerazioni *ad personam* o di altro tipo piuttosto che per finanziare sistematicamente l'attività cinematografica.

La proposta dell'onorevole Carpano Maglioli potrà consentire di estendere ad altre banche la facoltà di esercitare il credito cinematografico e quindi, più tardi, di partecipare alla gestione del fondo. Già oggi il fondo non sarà sufficiente per lo sviluppo della cinematografia italiana; parallelamente dovrà correre anche il normale credito delle banche. Gli altri Istituti di credito dimostrino di voler iniziare questa attività ed in un momento successivo concorreranno alla gestione del fondo. Al momento attuale, però, le banche che non hanno corso i rischi delle normali operazioni di credito cinematografico verrebbero a concorrere alla manna di questa operazione gratuita che non comporta rischi: mi sembra si voglia giungere troppo presto a questa oasi nel deserto. D'altro canto, la Sezione autonoma della Banca ha avuto perdite sensibilmente basse, come ha detto anche l'onorevole

Andreotti, nella sua ormai lunga attività. Ciò significa che, tanto più in quanto non esiste obbligo giuridico di restituzione, deve l'ente che gestisce il fondo dare garanzia di larga esperienza, perché i rischi di perdite siano i minori possibili.

DE MARTINO FRANCESCO. Non ho nulla in contrario all'idea che le possibilità di gestire il credito cinematografico siano le più larghe possibili. Evidentemente è nell'interesse della nostra produzione avere la possibilità di rivolgerci a vari istituti di credito, ma questa questione deve essere considerata come generale problema dell'esercizio del credito cinematografico. Non è pertanto possibile in questa sede (dove si deve regolare il fondo speciale costituito in modo speciale, vale a dire con il danaro degli importatori) regolare il problema generale. Se la legge concede alla Banca nazionale del lavoro la gestione di questo fondo, lo fa in quanto c'è il presupposto che esista la Sezione autonoma della Banca del lavoro per il credito cinematografico. Se non si cambia questo presupposto, oggi, non si può disciplinare diversamente la materia.

La proposta del collega Carpano Maglioli è logica: prima regoliamo il problema del credito cinematografico, estendendo il più possibile la facoltà di esercizio di gestione del credito agli istituti che diano garanzia di saperlo e poterlo fare; poi, se le banche faranno il credito cinematografico, si potrà pensare ad attribuir loro l'ingerenza sul fondo speciale. Aderisco pertanto alla proposta Carpano Maglioli e ove i colleghi Proia e Tudisco non vi aderissero, prego la Commissione di considerare la loro proposta come una posizione contraria ai fini della legge.

BALDUZZI. Aderisco alla proposta Carpano Maglioli per le osservazioni giustamente prospettate dal collega Donati e ribadite dall'onorevole De Martino. Vorrei far presente che ci troviamo di fronte ad una materia che non mi sembra di nostra competenza: la materia dei finanziamenti non spetta a noi; c'è il Comitato interministeriale per la difesa del risparmio e la tutela del credito ed avremo bisogno, quindi, di un giudizio preventivo circa quegli altri istituti che possono concorrere per finanziare le operazioni del cinema. Non credo che la Commissione possa interferire in questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Tudisco propone che all'articolo 1, in sostituzione delle parole « presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro » si dica: « al Consorzio di cui all'articolo seguente ».

Inoltre propone di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « Il fondo che viene costituito con i versamenti di cui all'articolo precedente, sarà amministrato da un Consorzio che sarà costituito ed amministrato con norme da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con il Comitato interministeriale del credito ».

POLETTO, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Carpano Maglioli e prego l'onorevole Proia di non insistere sul suo emendamento; se egli insisterà invito la Commissione a respingerlo per le ragioni illustrate dai colleghi intervenuti prima di me; per ragioni analoghe sono contrario anche agli emendamenti testé presentati dall'onorevole Tudisco.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se ho ben compreso la proposta dell'onorevole Tudisco, mi sembra che il problema che egli pone vada al di là di questa vicenda particolare del credito cinematografico e sia l'espressione dello stato d'animo di molti istituti di credito verso una banca che si ritiene privilegiata (la Banca nazionale del lavoro), in quanto ha la gestione di parecchi crediti speciali (credito cinematografico, credito per le piccole industrie e per l'artigianato) e che sotto questo profilo si fa una critica alla Banca nazionale del lavoro per delle ragioni che esulano dalla nostra indagine e per le quali mi dichiaro incompetente.

Quando si parla di istituti di credito, si tocca un argomento veramente delicato il quale presuppone valutazioni che sono insieme di tecnica e di politica economica, con l'indagine sulle strutture e sugli orientamenti di questi diversi istituti. Allo stato dei fatti, non credo che possiamo fare una discussione del genere e non potremmo accedere all'idea di un consorzio perché ciò presupporrebbe risolto un quesito che è stato semplicemente posto, anche perché siamo certi che, dovendosi discutere, con tutta l'ampiezza necessaria, in sede di esecuzione, verremmo senza dubbio ad aver dinanzi un intervallo di molti mesi prima di rendere applicabile questa legge che è invece estremamente urgente. Non nascondo che esiste uno stato di fatto che va considerato, cioé un lavoro svolto da parecchie banche in questi ultimi anni, lavoro che ha dato la possibilità di vita a diverse iniziative cinematografiche, le quali, altrimenti, non avrebbero potuto svilupparsi. Sarebbe, quindi, opportuno un ordine del gior-

no (nel quale si dovrebbero trasformare gli emendamenti Proia e Tudisco) che fissasse la constatazione che sembra giovevole, per lo sviluppo della nostra cinematografia, un interessamento sempre maggiore degli istituti bancari, e che l'istanza posta da alcuni di questi per poter ottenere l'esercizio del credito cinematografico fin qui legislativamente lasciato soltanto ad una banca, non può quindi, sottovalutarsi. Io accetterei senz'altro un tale ordine del giorno che ponesse, direi, un obbligo di discussione per un eventuale sviluppo di questa materia. Se in un vicino o lontano domani verrà ad essere modificata la disciplina e la struttura del credito cinematografico, avremo come conseguenza le necessarie correzioni della legge che qui approviamo.

Pregherei, quindi, i colleghi di non insistere, anche per il fatto che alcune banche hanno già chiesto tale estensione del credito cinematografico all'Ispettorato del credito e l'Ispettorato del credito ha risposto negativamente. Mi pare, dunque, che si verrebbe a costituire qualcosa di disarmonico con il ricorso contro l'Ispettorato da parte di una Commissione parlamentare che non sarebbe neppure la più qualificata, in quanto di essa fanno parte solo alcuni membri della Commissione di finanze e tesoro. Verremmo quindi, a trovarci di fronte ad una qualche frizione che sarebbe di nocumento all'industria cinematografica.

PRESIDENTE. Insiste nei suoi emendamenti, onorevole Tudisco?

TUDISCO. Li ritiro, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Proia, ella insiste sul suo emendamento?

PROIA. Ritiro l'emendamento, ma dichiaro che presenterò un ordine del giorno.

TURCHI. Vorrei un impegno preciso da parte del Governo che senza indugio si procederà alla ricostituzione del Comitato di amministrazione della Sezione autonoma, tenendo conto che essa, oggi, deve rispondere ad esigenze evidentemente diverse da quelle in atto nel periodo in cui la Sezione stessa è stata fondata.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non vorrei essere inesatto, ma posso assicurare l'onorevole Turchi che il provvedimento che egli auspica è già alla firma del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

POLETTO, *Relatore*. Propongo di votare subito il 1° comma rinviando gli altri due commi alla fine della seduta per avere il modo di presentare un nuovo testo di essi.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo allora in votazione il 1° comma dell'articolo 1:

« Il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che è del seguente tenore:

« Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale.

« La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza e ai controlli secondo le modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504 ».

(*È approvato*).

POLETTO, *Relatore*. Prima di passare alla discussione dell'articolo 3, desidererei sottoporre all'attenzione dei colleghi della Commissione la proposta di un articolo aggiuntivo che potrebbe essere 1-*bis*, il quale si riferisce all'esonero dal pagamento per i produttori che esportino un film italiano all'estero. Esso testualmente dice:

« I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1946 e per le quali il nulla-osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla-osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto, con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente.

Tale diritto è trasferibile. L'utilizzazione del nulla-osta di cui al comma precedente è

subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

Si tratta, in sostanza, di dare un premio di riconoscimento, come ho detto anche nella mia relazione, a quei produttori che esportino all'estero, premio che consiste, praticamente, in un buono gratuito di due milioni e mezzo per ogni film.

PROIA. A nome di tutti i produttori italiani, mi associo alla proposta fatta dall'onorevole relatore circa questo esonero

PETRILLI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità che nell'articolo 2 si specifichi a chi spetti la rappresentanza legale attiva e passiva di questa gestione. Bisognerebbe cioé, secondo me, dire che la legale rappresentanza attiva e passiva della gestione del fondo speciale spetta alla Banca nazionale del lavoro, Sezione autonoma del credito cinematografico.

Se ciò non faremo, ove si voglia citare in giudizio il fondo speciale, che non ha personalità giuridica a sé, a chi ci si potrà rivolgere? Mi pare che esso sia soltanto una gestione di fatto: il dire che il fondo è costituito presso la Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, non significa che esso abbia una personalità propria.

PRESIDENTE. Se ella vuol formulare una proposta precisa, onorevole Petrilli, può farlo presentando un articolo aggiuntivo, poiché l'articolo 2 è stato già approvato.

PETRILLI. Vorrei prima sapere, signor Presidente, dall'onorevole Sottosegretario, quale sia stato il pensiero del Governo al riguardo, nel predisporre questo disegno di legge.

Se, in altri termini, il fondo deve avere una personalità economica e giuridica a sé, bisogna che ciò sia detto in modo esplicito.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'emendamento presentato dall'onorevole Relatore risolve in modo brillante quella difficoltà che era stata prima avvertita nei confronti dei Paesi con cui noi abbiamo rapporti di importazione; si tratta cioè di una forma indiretta di risoluzione che non offende alcuno, non crea privilegi di sorta e si presenta in modo che ci può veramente trovare tutti d'accordo. Esprimo, pertanto, parere favorevole.

Circa poi il quesito posto dall'onorevole Petrilli, debbo precisare che noi ci siamo soprattutto preoccupati dell'esigenza, come ho già detto in principio, che venissero posti dei limiti alla garanzia. L'Ispettorato del credito, il Ministero del tesoro ed altri organi tecnici, consultati in sede di formulazione ed anche nella giornata di ieri, hanno emesso il giudizio che, con i due chiarimenti contenuti nell'articolo 2, là dove è detto che questa gestione è separata da quella normale del credito, sia sufficientemente delineata la fisionomia di questo fondo, senza che si ravvisi necessario chiarire che la responsabilità legale spetta alla Sezione autonoma della Banca del lavoro.

PETRILLI. Il regolamento deve essere fatto per legge, però.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma no: è chiaro che esiste una responsabilità legale da parte di chi gestisce il fondo, cioé da parte della Sezione autonoma. Dire di più significherebbe riaprire il problema della costituzione in ente del fondo, problema che non è stato favorevolmente risolto in sede preparatoria.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Petrilli di non voler insistere, in considerazione anche della circostanza che a questa determinazione siamo pervenuti dopo ben sei mesi di discussione.

PETRILLI. Confesso che io non rinuncerei a dire esplicitamente che la capacità legale, attiva e passiva, è tenuta dalla Banca nazionale del lavoro. Chi agisce in giudizio è la Sezione autonoma? Ciò è evidente, ma non mi sembra sia molto chiaramente espresso.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi pare che l'obiezione del collega Petrilli sia abbastanza seria anche dal lato tecnico, perché la gestione del fondo comporta una serie di responsabilità.

Ora, l'ente che gestisce quali forme di responsabilità ha? D'altra parte, non trovo che tecnicamente in questo articolo sia disposto quale sia l'ente che gestisce il fondo. Bisognerebbe aggiungere specificatamente che questo fondo è gestito dalla Sezione, se si intende che deve essere la Sezione a gestirlo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Mi pare che siamo d'accordo sul fatto che questo fondo sia gestito dalla Sezione autonoma. Su questo non c'è dubbio. Se vogliamo considerare questo aspetto del problema, non c'è dubbio che spetta alla Sezione autonoma questa competenza, perché essa ha responsabilità della gestione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le questioni poste sono due: anzitutto la rappresentanza di questo fondo, che appare quasi come una fondazione a se stante; e seconda-

riamente la responsabilità, sia pure limitata, per la gestione di questo fondo.

PETRILLI. Nel primo comma dell'articolo 2 si potrebbe dire che le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo gestito dalla Sezione autonoma del credito cinematografico, ecc.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa formulazione.

PRESIDENTE. Prego di tenere presente, però, che l'articolo è stato già votato e approvato e che, pertanto, l'emendamento che propone l'onorevole Petrilli, non appare ammissibile anche perché turberebbe l'armonia e la sostanza del testo approvato. Tutt'al più; in sede di coordinamento — se la Commissione è concorde — si potrebbe sostituire, al primo comma, la parola « presso » con l'espressione « amministrato dalla ». Al secondo comma si potrebbe sostituire alla parola « secondo » (dopo « controlli ») l'espressione « e alle ».

PETRILLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo allora all'articolo 1-*bis* proposto dall'onorevole Relatore.

CORBI. Mi pare che si sia già detto che questo articolo dovrebbe facilitare l'ingresso dei nostri film su altri mercati, cosa di cui ci dovremmo maggiormente preoccupare; però mi pare che esso non risponda perfettamente allo scopo, perché concede sì, un vantaggio ai produttori nazionali; però il vantaggio che si concede al film non nazionale da introdurre sul mercato determinerebbe un vantaggio per qualsiasi altro film estero, ma non di quel mercato che ha ospitato il nostro film.

Per esempio, se l'Argentina accoglie un nostro film, un altro film prodotto dall'Argentina viene a godere di questo beneficio in Italia (il che determina una corrente fra i due Paesi) e non già un qualsiasi altro film estero.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* La finalità di questo articolo è quella di mettere in condizione il produttore di avere un vantaggio nei casi in cui ci sia un'utilità di scambio. Quindi bisogna anche tener presente che noi non possiamo dire in una legge che per determinati Stati si deve fare in un modo e per altri Stati di deve fare in un altro modo. È un lavoro, questo, che non può essere risolto attraverso una formula legislativa perché è legato a rapporti contrattuali, ecc.

Del resto, tutta la legge in esame è fatta in favore della produzione, e questa è pure una clausola che va a beneficio dei produttori, i quali vengono ad avere un beneficio diretto, individuale, legato alla effettiva vendita ed immissione nel circuito straniero di un film nazionale.

CORBI. In questo modo il piazzamento di un film nazionale all'estero dipende esclusivamente dalla capacità del produttore; il piazzamento non è incoraggiato dal fatto che un altro mercato veda a sua volta la possibilità di piazzare un film in Italia. Se vogliamo facilitare l'ingresso dei nostri film all'estero, dobbiamo far capire agli altri mercati che ciò costituisce un vantaggio anche per loro in quanto anche le loro pellicole potranno accedere al nostro mercato.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Questo si risolve con gli accordi, ma non abbiamo convenienza a dire a tutti: siamo su un piede di parità, un film vostro, uno nostro. Dobbiamo invece porci in condizioni di favore, quando è possibile. Così, ad esempio, con l'Argentina stipulammo un accordo molto favorevole per cui gran numero di pellicole italiane poté affluire in quel mercato.

BERTINELLI. L'interpretazione dell'onorevole Andreotti all'emendamento proposto limita sostanzialmente il contenuto dell'emendamento, perché allora la facilitazione non è più un diritto del produttore, ma è soltanto una possibilità di facilitazione, rimessa all'arbitrio della Commissione consultiva.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Non è esatto.

DONATI. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario. Il capoverso che riguarda il parere della Commissione consultiva non si riferisce al diritto di avere un esonero, bensì al modo di utilizzo del buono, non è vero? Per il fatto stesso della produzione di un film nazionale, il produttore ha diritto di importare. Quale film deve essere importato? Probabilmente non sul singolo film, ma sulla categoria e sulla nazionalità di provenienza si pronuncerà la Commissione consultiva, la quale in linea generale segnalerà che è opportuno importare film di questa o quella provenienza. In questo caso, allorché la Commissione consultiva dirà, ad esempio, che è utile importare film argentini, perché l'Argentina a sua volta importerà film italiani, i produttori italiani si

metteranno alla ricerca di film argentini per facilitare l'esportazione delle nostre pellicole.

DE MARTINO FRANCESCO. In linea di principio non sono contrario all'emendamento del relatore; ma ho un dubbio: in questa maniera si potrebbe indurre il produttore di film italiani a farsi, nello stesso tempo, importatore in modo fittizio, per poi fare cessione ai reali noleggiatori di film a condizioni migliori di quelle che essi stessi non farebbero. Se noi avessimo una situazione di fatto per cui i produttori italiani esercitassero contemporaneamente anche il noleggio...

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* È così!

DE MARTINO FRANCESCO, Allora ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 1-*bis* proposto dall'onorevole Poletto:

« I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente.

« Tale diritto è trasferibile. L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, che è del seguente tenore:

« Per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale il tasso di interesse non potrà superare di oltre il 0,50 per cento il tasso ufficiale di sconto ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Faccio osservare che implicitamente in questa formulazione è racchiusa la caratteristica del credito cinematografico a condizione di favore ed anche l'invito ad una limitazione assoluta per le spese di gestione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltreché dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca Nazionale del lavoro, anche di un parere tecnico espresso da uno speciale Comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

« Tale parere potrà essere richiesto, direttamente dagli interessati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo ».

CORBI. Desidero porre una domanda all'onorevole Sottosegretario. Per quanto riguarda il primo comma, la dizione è chiara; ma il secondo comma integra il primo oppure deve intendersi nel senso che tale parere potrà esser richiesto direttamente dagli interessati alla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo)?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Ho detto nell'ultima seduta che forse, dal punto di vista dell'armonia legislativa, questa legge non è un capolavoro, ma volutamente non è un capolavoro. Infatti noi, come prima proposta, eravamo partiti dal testo della Commissione consultiva per una gestione integrata da parte degli organi normali di amministrazione, con alcuni rappresentanti della Commissione consultiva.

Nel momento in cui nasce questo fondo speciale è necessario avere quell'apporto di sensibilità e di esperienza del mondo cinematografico che porti a delle valutazioni che lascino la coscienza della convinzione di agire nel giusto, anche se questo non è sostenuto da una firma bancaria. Ad esempio, i tecnici, dinanzi ad un buon soggetto possono esser certi di avere un film anche commercialmente buono, mentre dal punto di vista puramente bancario, la Banca del Lavoro potrebbe preferire e credere migliore, anche dal punto di vista del rendimento commerciale, al film di un buon soggettista, un film di un altro qualsiasi, solo perché ha la firma di garanzia sulla cambiale di un ricco industriale.

L'Ispettorato del credito ha trovato molte difficoltà, dicendo che questa era una forma di gestione associata che non riteneva di poter ammettere, perché creava un precedente anche per le altre forme di crediti particolari. In seno alla Commissione consultiva si stabilì questa formula creando un Comitato di esperti, tenendo sempre presente che nella Com-

missione consultiva sono rappresentate tutte le categorie interessate.

L'altra volta si chiese: questo parere sarà vincolante? Qui si tratta dei rapporti che si instaurano, della scelta delle persone che la Commissione farà e della serietà del loro lavoro. I giudizi saranno così obiettivi che non potranno non essere condivisi dagli amministratori della banca. Questo problema si risolve in via di fatto.

Con il secondo comma si è voluta accentuare l'importanza di questo Comitato particolare a cui si può ricorrere anche direttamente, e dall'altra si è voluto ovviare alla possibilità che gli amministratori della banca, attraverso un esame fatto secondo criteri cronologici o con delle valutazioni puramente bancarie, stabilissero, ad esempio, di prendere in esame tutte le iniziative che hanno una copertura al cento per cento di natura bancaria, salvo ad esaminare successivamente quelle che, pur non avendo tale copertura, abbiano una bontà culturale o artistica che ne assicuri la commerciabilità.

Prego pertanto di lasciare questa disposizione che rispecchia l'unanime pensiero della Commissione consultiva. È chiaro che si tratta soltanto di una procedura formalmente diversa, perché la sostanza è sempre quella: occorre il parere del Comitato e poi il deliberato degli amministratori del fondo.

DE MARTINO FRANCESCO. Non ho ben capito i chiarimenti dell'onorevole Andreotti. Il punto è che il parere deve esser dato dal Comitato istituito presso la Commissione consultiva. Quindi l'organo che esprime il parere è questo Comitato, non è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale è menzionata soltanto per significare che si può presentare la domanda a questo organo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se alla espressione: « Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri », si vuol sostituire l'altra: « Al Comitato di cui al comma precedente », non ho difficoltà. Resti però — nel caso si abolisca il comma — ben chiaro nei lavori preparatori che lo si abolisce perché è ritenuto superfluo, ma, al contempo, votando l'articolo 4, si riconosce l'importanza di questo Comitato per lo sviluppo della produzione cinematografica.

PRESIDENTE. Allora procediamo alla votazione per divisione dell'articolo.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

« Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltreché dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca Nazionale del Lavoro, anche di un parere tecnico espresso da uno speciale Comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il buono di cui all'articolo 1 è infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del commercio con l'estero; esso è esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo.

« Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 2.

« Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto ».

DE MARTINO FRANCESCO. Avevo posto, a proposito di questo articolo, il problema delle garanzie, che fu interpretato dall'onorevole Sottosegretario come se io mi fossi riferito alle garanzie del fondo; invece mi riferivo alle garanzie da chiedere a coloro che ricevono i finanziamenti. Volevo sapere quali garanzie si chiedono per il credito cinematografico ai produttori di film e se vi sarà la possibilità di garanzie reali. La mia domanda aveva una finalità non di ordine puramente tecnico, ma politico, per sapere se, attraverso la eventuale iscrizione di garanzie reali, potesse gravare sulla nostra produzione una particolare ingerenza, soprattutto di speculatori stranieri.

In effetti, l'esercizio del credito cinematografico a condizioni così vantaggiose (per cui non si prevede un sistema di garanzie da parte dei debitori) può lasciare il dubbio che ad un certo momento i buoni trasferibili potranno essere acquistati da altri produttori cinematografici e da altri interessati che finiranno con l'avere una ingerenza nella nostra produzione cinematografica, tanto più che l'articolo prevede la trasferibilità del buono anche all'estero. Se coloro che saranno finanziati dovranno concedere garanzie reali sui film che producono, se i buoni saranno acquistati da speculatori stranieri, ad un certo mo-

mento noi avremo, per forza di cose, una ingerenza di costoro nella produzione nazionale.

Io ho posto un problema non nel senso di volerlo risolvere: ma evidentemente non l'ho posto in modo ben chiaro, se l'onorevole Sottosegretario ha poi impostato la cosa in modo diverso. D'altronde, c'è una certa incertezza circa il modo come funziona questo credito. Io mi permetterei pertanto di chiedere che ci fossero dati dei chiarimenti al riguardo, così che i nostri dubbî venissero superati.

DONATI. La lettura dell'articolo 5, nonché le osservazioni fatte or ora dal collega De Martino, mi suggeriscono tre obiezioni.

La prima è che manca una norma la quale chiaramente sancisca che la concessione dei finanziamenti deve essere fatta con le stesse modalità con cui è fatta la concessione di finanziamento nel normale credito cinematografico.

TUDISCO. È detto nell'articolo 2.

DONATI. No, nell'articolo 2 si parla di vigilanza e di controlli, ma qui si tratta di modalità (ad esempio, finanziamenti non oltre il 60 per cento del costo) che andrebbero, secondo me, senz'altro specificate.

Il secondo quesito che volevo porre riguarda la questione del trasferimento. Effettivamente l'onorevole Sottosegretario ha chiarito poc'anzi che il trasferimento può essere utile; io dico anzi che è strettamente necessario perché, tenendo conto dei dieci anni di attività, una piccola e media azienda finisce ben presto con l'immobilizzare completamente il proprio capitale, giacché è difficile che possa disporre di somme liquide ulteriori, ovvero di importi così cospicui.

Mi pare, quindi, che sarebbe troppo dannoso chiedere il consenso del Ministero del commercio con l'estero; si tratta, infatti, di fare trasferimenti o finanziamenti interni.

Un'altra osservazione che mi suggerisce l'articolo 5 è in stretto collegamento con l'articolo 10, il quale stabilisce che questo disegno di legge avrà effetto sino al 31 dicembre 1954. Ma poiché noi sappiamo che gli incassi dei film vengono nel giro massimo di 18 o 24 mesi e, d'altro canto, che i buoni verranno restituiti dopo dieci anni, sorge allora l'interrogativo: che cosa farà la banca di questo fondo che resta ancora giacente presso di essa per otto anni, una volta che, praticamente, nel 1956 la banca avrà già recuperato i fondi?

Io mi domando, quindi, se non sia il caso, anche agli effetti di dare a questi titoli un significato un po' più concreto, di concedere un ammortizzamento graduale attraverso il sistema rituale del sorteggio. Io non vedo insomma la ragione che si dia luogo a dieci anni di immobilizzo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole De Martino secondo cui, tramite la trasferibilità, questa massa di buoni potrebbe concentrarsi nelle mani di persone che possano incidere e pesare su quelli che sono gli sviluppi della produzione, mi pare, dicevo, che non sia fondata.

Noi, infatti, non abbiamo concesso alcun diritto nell'amministrazione di questi buoni a chi sottoscrive i buoni stessi. L'amministrazione del fondo è quella della Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro; non esiste, dunque, una rappresentanza o un peso da parte dei sottoscrittori nei criterî di quella che è tutta l'amministrazione. Il sottoscrittore, nel trapasso del buono, non ha se non il diritto di riavere i suoi due milioni e mezzo

DE MARTINO FRANCESCO. Può però surrogarsi nelle garanzie del fondo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questa però, è una ingerenza che può considerarsi come un caso limite.

Circa, poi, i quesiti posti dall'onorevole Donati, rispondo in primo luogo a quanto egli ha eccepito relativamente ai criterî stabiliti per l'esercizio del credito cinematografico. Sono in grado di potergli rispondere senza altro affermativamente. Noi abbiamo inteso di riferirci a quei criterî; e, se non lo abbiamo espressamente detto, il motivo per il quale non abbiamo creduto di essere espliciti sotto questo riguardo è costituito dalla preoccupazione che noi avevamo ed abbiamo di poter consentire quelle motivate deroghe che sono previste da parte del Comitato, di cui all'articolo 4.

Se noi avessimo invece un richiamo integrale e formale a tutti i criterî di amministrazione del credito cinematografico, noi verremmo in tal modo, con ciò stesso, ad interpretare i criterî stessi e non solo quelli della legge; noi verremmo cioè indubbiamente a prendere come norma di azione anche tutto l'insieme di quelli che sono stati gli sviluppi della legge del 1935 e delle disposizioni legislative successive. Ma, ripeto, è chiaro che c'è la garanzia reale. E per il resto è questione di intendersi.

DONATI. In linguaggio bancario, onorevole Sottosegretario, si parla di organi che vigilano, di organi di controllo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Come precisa l'ar-

ticolo 10, l'obbligo del versamento è sempre entro questo quinquennio, ma ciò non vuol dire che la destinazione del fondo sia bloccata al momento in cui cessa di avere vigore l'obbligo del versamento. Si potrebbe chiarire in ogni modo il concetto di questo obbligo.

DE MARTINO FRANCESCO. C'è la questione della liquidazione del fondo. Noi siamo convinti che il fondo sarà attivo; però, in una legge bisogna prevedere tutti i casi, e quindi anche che il fondo non sia attivo.

In questo caso, quale procedura si potrà adottare in riferimento ai creditori?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Dobbiamo tenere conto che si tratta di una disposizione di legge rivolta non soltanto ad esperti di diritto, ma a gente pratica di commercio, di industria, ecc.; non spaventiamola con accentuazione di pessimismo.

DONATI. Io credo che si potrebbe qui adottare una formula di questo genere: « con modalità da stabilirsi » perché abbiamo tutto il tempo per perfezionare la dizione.

BERTINELLI. Vorrei sapere se sono state superate le preoccupazioni, affacciate dall'onorevole Petrilli, a proposito dell'esenzione fiscale prevista nel progetto di legge in contrasto con le direttive del Ministro, onorevole Vanoni, di non concedere esenzioni fiscali.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Sarebbe estremamente ingiusto non concedere le agevolazioni già vigenti in materia di credito cinematografico a questo nuovo credito.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrilli si riferiva, comunque, all'articolo 7.

DONATI. Per quanto riguarda la patrimoniale, si tratta di un credito che forse non è credito, perché potrebbe domani non essere un'attività reale.

Ora, il fisco non si preoccupa soltanto del reddito di una azienda, ma anche della consistenza patrimoniale.

DE MARTINO FRANCESCO. L'idea del patrimonio è l'idea di una entità economica attualmente esistente. Secondo me non può essere colpita dalla imposta patrimoniale l'esistenza di un credito futuro.

DONATI. Io domando, comunque, all'onorevole Sottosegretario di Stato di tenere in particolare evidenza tutta la questione delle esenzioni fiscali.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Sulla sostanza siamo perfettamente d'accordo. Possiamo chiarire questa materia anche attraverso una circolare che pregheremo il Ministro competente di diramare.

PROIA. Resti chiaro che durante la discussione è stato riaffermato questo principio, sul quale siamo unanimi.

CORBI. Il principio della trasferibilità dei buoni determinerà il concentrarsi di questi buoni nelle mani di pochi. Ora, chi è che va a comprare questi buoni infruttiferi? Possono essere soltanto gli importatori stranieri. Perché? Perché se è vero che sarebbe data questa facoltà agli importatori stranieri, di scongelare per ogni buono in loro possesso il corrispettivo, essi avrebbero indubbiamente un considerevole interesse; ma allora salta in aria tutto il principio del congelamento. Questa materia come è regolata? Ecco che sorge qui un problema: il congelamento lo manteniamo o no?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Anzitutto il congelamento non esiste per legge: il congelamento esiste per una norma interna del Ministero del commercio con l'estero.

Ogni anno si stabiliscono delle condizioni che sono riferite alla disponibilità di valuta esistente in quel determinato momento.

Nel fissare queste somme annuali, si può stabilire (considerando questi come investimenti cinematografici) che venga correlativamente legato un possibile sblocco di una quota di questo fondo, così come si stabilisce per altri scopi. La preoccupazione sarebbe se questo beneficio venisse esteso non all'importatore, ma a chi va recuperando ed acquistando i buoni dai terzi. Assicuro l'onorevole Corbi che questo non accadrà, perché ove le condizioni di ordine generale consentissero (nel quadro della regolamentazione attuale del Ministero del commercio con l'estero) un beneficio di sblocco ai sottoscrittori del buono, questo verrebbe limitato ai primi sottoscrittori.

DONATI. Propongo di inserire al 1° comma dell'articolo 5 fra le parole « il buono di cui all'articolo 1 » e quelle « infruttifero e trasferibile », la parola « nominativo ».

POLETTO, *Relatore.* D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 così emendato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma che è così formulato: « Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto ».

POLETTO, *Relatore*. Alla fine del comma vorrei aggiungere le parole: « a favore del tesoro dello Stato ».

DONATI. Non credo che si possa fare una determinazione diversa del buono prescritto rispetto alle eccedenze attive. Per le eccedenze vi è l'apposito articolo 6: quindi, non vedo la necessità di stabilire una differenza fra un provento e l'altro tanto più che il buono prescritto può compensare eventuali perdite.

POLETTO, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 5:

« Il buono di cui all'articolo 1 è nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del commercio con l'estero; esso è esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo.

Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 3.

Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo ».

POLETTO, *Relatore*. In base a quello che si è detto prima, forse è il caso, dopo le parole: « sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive », di aggiungere: « e ai buoni non presentati, come al terzo comma dell'articolo precedente ».

DONATI. È già compreso nel complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nella formulazione del testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704 ».

BALDUZZI. Poiché il decreto 7 agosto 1936, n. 1704, ha dato luogo a delle contestazioni, io propongo un nuovo testo dell'articolo 7, che suona così: « L'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704, concernente l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico, è modificato come appresso:

« Per le operazioni di credito cinematografico concernenti tanto films nazionali che stranieri, nonché per tutte le altre previste e consentite dalle leggi e dallo Statuto, come pure per tutti i provvedimenti, atti e contratti, relativi alle operazioni stesse, sia principali che accessorie, ed alla loro esecuzione ed estinzione, la apposita sezione della Banca nazionale del lavoro, costituita con regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio, in sostituzione della tassa di bollo, registro ed ipotecaria, di ogni altra tassa sugli affari presente e futura, dell'imposta di ricchezza mobile (ivi inclusa l'imposta di cui all'articolo 1, penultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384) e dei tributi locali sui redditi propri derivanti dall'esercizio del decreto cinematografico ».

Il disegno di legge presentato al Parlamento nella seduta del 3 maggio 1949, concernente, fra l'altro, la costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico, prevede, all'articolo 7, in favore delle operazioni effettuate con le disponibilità del fondo medesimo, il trattamento fiscale di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Quest'ultimo decreto dispone all'articolo 3: « La Banca nazionale del lavoro per le operazioni di credito cinematografico compiute dalla apposita Sezione autonoma costituita con regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, è esente da ogni tassa sugli affari e

dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito cinematografico.

« In sostituzione dei detti tributi sarà corrisposta all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire delle somme mutuate, accertate alla fine di ciascun esercizio ».

È evidente che con tale provvedimento si volle esonerare la Sezione autonoma per il credito cinematografico da ogni tassa diretta e indiretta per tutte le operazioni da essa compiute facendole — in sostituzione — pagare il contributo sotto forma di abbonamento; tributo che, infatti, viene annualmente liquidato su presentazione del bilancio, e pagato in unica soluzione. È però da rilevare che l'Ufficio fiscale (l'Ufficio delle concessioni governative), nell'effettuare detta liquidazione, non opera alcuna discriminazione fra le operazioni effettuate dalla Sezione, ma le tassa tutte indistintamente; e così vengono tassati i crediti alla produzione cinematografica, all'esercizio dei cinematografi, all'importazione di film esteri ed alle altre attività cinematografiche, collaterali operazioni tutte consentite dal nuovo statuto della Sezione autonoma, approvato con regio decreto 8 febbraio 1940, n. 445, e da considerarsi, quindi, tutte di « credito cinematografico » soggette all'abbonamento.

Non è però di tale avviso l'Ufficio del Registro, il quale, pur constandogli il pagamento del tributo, sotto forma di abbonamento, per tutte le operazioni effettuate dalla Sezione, limita l'esenzione di cui al decreto 7 agosto 1936, n. 1704 ai soli finanziamenti alla produzione di film. Però, per tali finanziamenti, esclude dalla esenzione i relativi atti recanti costituzione di garanzie per il loro buon fine ove dette garanzie non siano esclusivamente rappresentate da diritti su pellicole nazionali; così si verificano stranezze di questo genere: se un produttore di film italiani cede alla Sezione — a garanzia del finanziamento ottenuto — i diritti sul film italiano ed i diritti su un film estero di sua proprietà, il fisco tassa l'operazione. Il che ha creato imbarazzi e malumori in tutto il settore cinematografico, ha limitato i finanziamenti, e talvolta ha costretto la Sezione a rinunziare a talune garanzie per non gravare le operazioni di oneri fiscali elevatissimi.

Si noti, poi, che tale interpretazione, così dannosa per lo sviluppo delle attività cinematografiche, è di data relativamente recente, e si sta applicando, da parte degli uffici fiscali, a tutti gli atti compiuti dalla Sezione dal 1937 in poi. Contro le numerose ingiunzioni di pagamento inerenti ad operazioni effettuate negli anni decorsi, la Sezione ha talvolta ricorso alle Commissioni mandamentali per le imposte indirette: talune Commissioni hanno deciso negativamente, altre favorevolmente; il che dimostra, in modo evidente, che urge un chiarimento al riguardo, al fine di consentire alla Sezione di operare tranquillamente e di pagare il tributo una sola volta, e non due come avviene attualmente (abbonamento presso l'Ufficio delle concessioni governative, e tassa di registro presso l'Ufficio atti privati).

Pertanto, l'articolo 7 del disegno di legge sopramenzionato dovrebbe essere approvato nel testo di cui prima ho dato lettura.

PRESIDENTE. Questo emendamento presentato dall'onorevole Balduzzi sarebbe completamente sostitutivo dell'articolo 7, ma io domando se questo articolo non sia in parte contrastante con le disposizioni già approvate relativamente alla esenzione dall'imposta e sovraimposta di negoziazione e dalla tassa di bollo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Questo emendamento in effetti rappresenta una notevole innovazione generale nel quadro delle operazioni della Sezione del credito cinematografico, che potrà forse avere ripercussioni interpretative anche nell'esercizio di altri crediti speciali. Esso va al di là dell'argomento che noi ci proponiamo di disciplinare e vorrei pregare l'onorevole Balduzzi di voler trasformare il suo emendamento, in raccomandazione da tenersi presente nel quadro della revisione generale delle norme sul credito cinematografico.

BALDUZZI. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel testo del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8.

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commis-

sione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate annualmente le modalità e le percentuali massime per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana, a norma delle disposizioni vigenti ».

PROIA. Domando che l'articolo 9 venga soppresso, rimandandone tutto il contenuto alla nuova legge, che è in preparazione, la quale potrà determinare le modalità del noleggio e le percentuali. Si tratta di una questione che può essere risolta sul terreno sindacale: le due associazioni di noleggiatori e produttori potranno fra loro determinare le condizioni di noleggio senza che sia necessario farne oggi accenno esplicito nella legge. L'intervento del Governo nelle modalità del noleggio si può rimandare al complesso della legge futura, nel senso che ho detto. Questo è il voto unanime dei noleggiatori italiani.

DE MARTINO FRANCESCO. Sarei d'accordo nel sopprimere l'articolo, ma altro è il problema dei rapporti tra le varie organizzazioni sindacali, altro è il problema generale di determinare le percentuali massime per il noleggio dei film nazionali ed esteri. Io non ho però idee chiare sul significato della parola: « modalità ». Se non c'è una ragione specifica di mantenere questo termine, propongo alla Commissione di sopprimerlo, lasciando che sia rimesso alla Presidenza del Consiglio di stabilire le percentuali massime.

CORBI. Io concordo con l'onorevole De Martino e vorrei obiettare all'onorevole Proia che questa non può ritenersi una questione di carattere sindacale, perché se la legge tende a favorire la produzione nazionale, uno dei modi di favorirla è quello di fissare la percentuale per il noleggio, dato che questa è una delle cose che incide di più e che più facilmente può fare proiettare dei film. Quindi, io direi: « dovranno essere », e non « potranno essere ». L'espressione per me dovrebbe essere la seguente: « dovranno essere determinate annualmente le percentuali », sopprimendo quindi anche le parole: « le modalità ».

POLETTO, *Relatore*. Sulla soppressione della parola « modalità » mi rimetto alla Commissione. Sulle parole « percentuali massime » osservo che bisogna lasciarle perché, in caso contrario, temo che vi siano speculazioni e da parte di case straniere e da parte di grossi produttori, i quali potrebbero avvalersi della soppressione proposta dal collega Proia per imporre agli esercenti e ai piccoli produttori delle condizioni che sarebbero iugulatorie.

DONATI. In linea generale, mi preoccupa l'intervento dello Stato sulle tariffe: questo potrebbe stabilire il principio che lo Stato interviene nei rapporti privati per stabilirne modalità a scopo protettivo, perfino nel caso in cui i contraenti siano entrambi di pari forza nel dibattito contrattuale come sono due aziende commerciali quali gli esercenti e noleggiatori. D'altra parte, se questo intervento deve avere una certa utilità, io direi che bisognerebbe sopprimere la parola « massime », giacché, se si vuole aiutare il film italiano bisogna evitare che le Case americane lavorino a *dumping*, come stanno facendo, cioé portino i prezzi a quote talmente basse che rendono impossibile il cammino ai film nazionali.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho già esposto le ragioni che hanno portato alla formulazione dell'articolo 9, ragioni che sono di equilibrio nel campo della cinematografia e di un avviamento verso la normalità, e anche ragioni di protezione del settore dell'esercizio.

Questa dell'articolo 9 è la collocazione giusta o è meglio rimandare il principio ad una legge più generale? Siccome io ne vedo l'urgenza e siccome sono convinto della sua bontà, prego di lasciare questa norma nella sede attuale. Forse è vero che lo Stato potrebbe non occuparsi di certe pattuizioni di ordine privato fra enti e categorie, ma se valesse questo principio, lo Stato dovrebbe restringere il campo di intervento in tanti settori nei quali invece è sempre costretto ad intervenire.

L'onorevole Corbi dice che bisogna adottare l'espressione « dovranno essere ». Io pregherei la Commissione di lasciare la formula così com'è perché ritengo che sia meglio, fino a che è possibile, che si facciano accordi fra le parti. E se gli accordi fra le parti vi saranno, noi ne saremo lieti, e anzi io penso che il fatto che gli organi competenti dello Stato abbiano questa arma in mano rappresenti un forte stimolo per fare accordi a condizioni molto migliori, per gli interessi che noi vogliamo difendere, che se il nostro intervento si fosse limitato a voti platonici senza avere in mano un'arma per intervenire.

Per le percentuali massime e minime, se si lascia la parola « potranno » non ho difficoltà ad accettare la proposta di inserire anche le percentuali minime. Se la formula fosse stata obbligatoria, non avrei accettato l'in-

serimento delle percentuali minime e massime, perché questo sarebbe ritornato in danno del mondo cinematografico e avrebbe potuto creare una condizione di squilibrio. Comunque, possiamo dire « le percentuali » senza aggiungere « massime e minime »; se poi sarà necessario intervenire per fissarle tutte e due, si interverrà.

Per la questione delle « modalità » quando si è fatto questo articolo si è voluto tener conto anche di possibili misure o condizioni apposte in questi contratti, che rappresentano una incidenza forse pari a quella della semplice percentuale. Ad esempio: degli accoppiamenti obbligatori o l'acquisto obbligato di determinati film a certe condizioni. Io direi di lasciare questa dizione.

PROIA. Resta inteso che qualora fra gli interessati si raggiunga un accordo, l'articolo 9 non avrà valore.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Perciò è detto nell'articolo « potranno essere ».

PROIA. Se è così, ritiro la mia proposta.

CORBI. Io insisto nella soppressione delle parole « le modalità » perché non ne vedo la ragione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Secondo me è utile lasciarle perché vi potrebbero essere delle modalità iugulatorie.

CORBI. Non insisto. Insisto però sulla sostituzione della parola « potranno » con « dovranno ».

DE MARTINO FRANCESCO. Io proporrei una soluzione intermedia: accettare « dovranno » e stabilire le percentuali minime e massime, in modo che nella parola « dovranno » vi sia una certa latitudine perché il Governo possa rendersi conto delle situazioni particolari.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ciò non giova alle categorie.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Corbi che vuole sostituire la parola « potranno » con l'altra « dovranno ».

(*Non è approvato*).

L'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio propone di sopprimere la parola « massime ». Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 9 resta allora così formulato:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate annualmente le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana, a norma delle disposizioni vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto sino al 31 dicembre 1954 ».

È già stato osservato che l'effetto della legge fino al 31 dicembre 1954 si riferisce all'obbligo del versamento. Quindi, io penso che si potrebbe adottare questa formula dell'articolo 10:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il termine del 31 dicembre 1954 potrebbe essere preposto all'articolo 1 nel seguente modo:

« Fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta... ».

(*La Commissione concorda*).

Pongo allora in votazione l'articolo 10 con la modifica accennata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Carpano Maglioli, Proia ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione permanente, discutendosi il disegno di legge relativo alla « costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei films esteri parlati in lingua italiana », esprime il voto perché la disciplina del credito cinematografico sia riesaminata nei riflessi di tutti gli istituti di credito ».

Questo ordine del giorno sostituisce l'emendamento presentato dall'onorevole Proia.

Pongo ai voti l'ordine del giorno testé letto.

(*È approvato*).

Rimangono ancora da approvare il secondo e terzo comma dell'articolo 1 che l'ono-

revole Relatore propone di sostituire con i seguenti:

« La disposizione di cui sopra si applica anche a tutti i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, sdoganati al 31 dicembre 1948, che non abbiano ancora ottenuto il nulla-osta di proiezione in pubblico.

« Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla-osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al primo comma, il versamento di 1 milione, se i film siano stati sdoganati fra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale effetto è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione dell'ultima copia utilizzata per il perfezionamento del doppiaggio del film.

« Qualora sia stato già rilasciato il nulla-osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla-osta è revocato ».

POLETTO, *Relatore*. Già l'altro giorno ho esposto nella relazione orale in sede referente, questo duplice concetto: primo, la necessità che questa legge abbia un valore retroattivo, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1949 al giorno dell'entrata in vigore; ed ho esposto le ragioni morali e pratiche di questa necessità, cioè ho spiegato come risulti, da dati inoppugnabili, che moltissimi importatori, specialmente grossi, hanno saputo (e non potevano non saperlo, data la pubblicità delle trattative, lunghe e complesse, che hanno portato a questo disegno di legge) che una tassazione sui film di importazione in un modo o nell'altro sarebbe stata fatta. Quindi, tutti quelli che avevano denaro disponibile si sono affrettati a sdoganare e doppiare un numero di film, che, secondo le statistiche, è molto superiore a quello dei film sdoganati e doppiati nei corrispondenti mesi dell'anno precedente. Perciò, dicevo, necessità di applicazione retroattiva, anche perché, altrimenti, si viene a frustrare il primo scopo fondamentale della legge, che è quello di avere subito una disponibilità liquida per questo fondo della cinematografia italiana.

Da molti rilievi fatti da varie parti devo ritenere che fosse eccessiva la proposta fatta nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge (mezzo milione per i film sdoganati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 1948, e un milione e mezzo per quelli sdoganati dopo il 1° gennaio 1949). Tenendo conto di tutti questi elementi, ho proposto formalmente che la tassazione con valore di retroattività sia limitata ad un milione per tutti i film sdoganati dal 1° gennaio 1949 al giorno in cui la legge entrerà in vigore.

Insisto molto su questa proposta, che non solo ho a lungo meditato, ma ho studiato con tutti gli organi competenti in questi giorni.

DONATI. Come giurista sono in linea generale contrario a qualsiasi principio di retroattività della legge, soprattutto se si tratta di leggi di carattere fiscale.

Dal punto di vista pratico, i vantaggi della retroattività — ottenere immediatamente un fondo a disposizione per la produzione — sono frustrati in gran parte dal fatto che il pagamento, anziché subito, viene effettuato entro tre mesi.

D'altra parte, i danni della retroattività sono notevoli, ove si pensi che molti hanno già da tempo acquistato e importato a determinato costo e molti hanno doppiato e venduto le pellicole per zone.

Coloro che hanno acquistato per zone ed hanno pagato in cambiali si trovano di fronte a film che verrebbero a perdere il visto di censura, perché chi ha venduto non ha più interesse a tirar fuori la somma, mentre chi ha comprato si troverà nell'impossibilità di ritirare le cambiali emesse, se i film non potranno circolare.

In linea transattiva, devo apprezzare moltissimo il punto d'incontro proposto dal Relatore. Vorrei soltanto fare un piccolo passo innanzi. Dal punto di vista della tecnica legislativa, il primo capoverso mi pare non necessario, perché assorbito già dal primo comma, trattandosi sempre di film che non hanno ottenuto ancora il nulla-osta, quale che sia la data di sdoganamento.

Accetto il comma che propone l'obbligo del versamento di un milione per i film che non hanno già avuto il visto di censura, ma che siano stati sdoganati fra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della legge, con la raccomandazione di ridurre la cifra a mezzo milione, quale del resto era già contemplata nel progetto governativo per il primo periodo di retroattività.

Mi risulta che tre delle quattro categorie rappresentate dall'A.N.I.C.A. si sono pronunciate contro la legge. Certamente una attenuazione della retroattività potrebbe determinare anche una maggiore comprensione da parte

delle categorie colpite nei confronti della legge.

Quindi raccomando al Governo di voler accettare questa riduzione da uno a mezzo milione.

PROIA. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Donati.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Nell'altra seduta, accennando alla necessità che aveva portato a proporre al Parlamento una norma di questo genere, osservavo molto modestamente, nei confronti del nostro autorevole collega professor Corbino, che non avevo mai letto nella Costituzione una norma che vietasse la retroattività di leggi che non fossero penali.

DONATI. C'è il Codice civile.

COSTA. Le pre-leggi.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Però, in sede legislativa, diverse volte abbiamo fissato la esecuzione di norme retrodatandole nel tempo: quando si trattava di rispondere a determinate esigenze e principalmente quando si trattava di trovare una conciliazione. Qui si tratta non di aggravare l'operazione di importazione, ma di mettere un certo onere sullo sfruttamento, che è atto che continua nel tempo. Avremmo potuto ricorrere al duplice sistema di lasciare il deposito obbligatorio ed infruttifero a partire da oggi fino al 1954 e mettere invece, dall'inizio dell'anno fino ad oggi, una tassa di circolazione.

Con estremo compiacimento ho appreso di questo punto di incontro con le diverse categorie, punto d'incontro che non vorrei però avesse un premio eccessivo: mi pare che già esso possa ottenere l'adesione generale, rimanendo nella quota di un milione, come proposto dal relatore; quota che consente una disponibilità di 394 milioni: perché tanti sono i film stranieri importati dal 1° gennaio. Questo vorrà dire avere una decurtazione rispetto a quello che poteva essere l'introito generale per il fondo, se avessimo stabilito senz'altro la piena decorrenza dal 1° gennaio per tutti i film. Però, pur facendo qualche riserva al riguardo, non mi sento di caldeggiare presso la Commissione una norma, se poi questa dovesse portare dissesti e squilibri, protesti e fallimenti per alcune aziende, piccole e medie.

Quindi, prego la Commissione di accedere alla proposta del Relatore, ma come punto fermo.

Per i possibili riflessi negativi nella produzione, poiché parecchie iniziative sono già avviate, credo che, potendo essere certi i produttori che fra tre mesi il fondo potrà disporre di quasi 400 milioni, si possa cominciare a svolgere un piano sufficiente per l'incoraggiamento della produzione nazionale.

DE MARTINO FRANCESCO. Dichiaro che mi asterrò dal voto. O si tratta di rispettare il principio della irretroattività della legge, ed in tal caso non si puo' accogliere l'emendamento proposto; ma, se si vuole superare il principio, non vedo la ragione di diminuire l'entità del contributo. In tal caso, in sostanza, si baratta il principio per una diminuzione del contributo.

TOZZI CONDIVI. Io proporrei di sostituire alle parole « all'entrata in vigore della presente legge » le parole « al 30 giugno 1949 ».

PRESIDENTE. Procediamo per ordine. Fermo restando il primo comma dell'articolo 1, il Relatore Poletto propone un comma aggiuntivo del seguente tenore: « La disposizione di cui sopra si applica anche a tutti i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, sdoganati fino al 31 dicembre 1948, che non abbiano ancora ottenuto il nulla-osta di proiezione in pubblico ».

Questo è il primo comma aggiuntivo.

POLETTO, *Relatore.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Al secondo comma verrebbe sostituito il seguente: « Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla-osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato con le modalità del primo comma, un versamento di lire un milione, se i film saranno sdoganati fra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge ».

DE MARTINO FRANCESCO. Io direi « fino al 30 giugno 1949 ».

DONATI. Questo emendamento è già assorbito dal primo comma già votato.

TOZZI CONDIVI. Lo scopo del mio emendamento è di evitare che da oggi fino a quando il Senato non abbia approvato il disegno di legge qualche persona cerchi di approfittarne.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Mi riprometto in linea di fatto di far rompere la macchina di proiezione della censura, fino a che il Senato non avrà approvata la legge! Non credo vi siano delle difficoltà, data la stagione estiva. Salvo necessità assolute non accorderemo visti di censura.

TOZZI CONDIVI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo del Relatore di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

A questo punto riprende tale e quale il testo del secondo comma originario del disegno di legge:

« A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione dell'ultima copia utilizzata per il perfezionamento del doppiaggio del film ».

DONATI. Chiedo un chiarimento. Qui può sorgere qualche dubbio di carattere tecnico sulla espressione: « ultima copia utilizzata per il perfezionamento del doppiaggio del film ». Ora — a parte il lungo processo per il doppiaggio dei film a colori — può accadere che si sia importata regolarmente una pellicola prima del 31 dicembre e che poi la copia sia stata danneggiata; si chiede l'importazione di una seconda copia la quale sarebbe l'ultima copia utilizzata, ma l'importazione indubbiamente è avvenuta prima. Quindi io direi: « della copia necessaria per il perfezionamento, ecc. ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Sta bene.

POLETTÓ, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto in votazione la seconda parte del secondo comma dell'articolo 1 con la modifica proposta dall'onorevole Donati e accettata dal Relatore e dal Governo:

« A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria per il perfezionamento del doppiaggio del film ».

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con tutte le modifiche ad esso apportate:

« Fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono.

Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di lire 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.

Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato ».

(*È approvato*).

Quanto all'articolo 2, con le modifiche apportate in sede di coordinamento avverto che esso risulta così definitivamente formulato:

« Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografico nazionale.

« La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504 ».

Data la complessità delle norme approvate, prego la Commissione di volere esplicitamente autorizzare la Presidenza al coordinamento finale. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI